

DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



SUL RITENUTO IMPEDIMENTO DI ACCESSO AL RUOLO DI DIRIGENTE SCOLASTICO PER MANCATO SUPERAMENTO DI UN PRECEDENTE PERIODO DI PROVA

1. Il 19 marzo 2020 sul sito dell'ARAN (sezione *Documenti di interesse*, sottosezione *Corte dei conti*) è stata resa nota la deliberazione n. 15 dell'8 gennaio 2020, con la quale la Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha ricusato il visto e la registrazione del decreto prot. n. 1480 del 28 ottobre 2019, emesso dall'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, contenente il provvedimento d'incarico di direzione di un'istituzione scolastica a una docente vincitrice dell'ultimo concorso a dirigente scolastico. Ciò perché ha ritenuto preclusivo il da lei mancato superamento del periodo di prova nella (diversa) istituzione scolastica assegnatale dopo la vincita del precedente analogo concorso.

2. Dalla lettura della decisione si deduce che il rifiuto si fonda sull'assimilazione del non avvenuto superamento del periodo di prova, ex art. 439 del D. Lgs. 297/94, Testo unico della scuola, alla destituzione o dispensa dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ex art. 2, comma 3 del D.P.R. 487/94; trattandosi la prima di una *“fattispecie particolare che rientra nella categoria generale”* della seconda: **un esempio da manuale di interpretazione abrogatrice di una norma di legge!**

A tale conclusione il collegio giudicante perviene assumendo a riferimenti la sentenza, *ex multis*, del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 884/2017 e la sentenza della Corte di cassazione n. 18810 del 12 luglio 2019, nonché il – **decisivo?** – parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna.


Ma, leggendoli, appare di tutta evidenza che trattasi di ancoraggi inconferenti (le due sentenze) o del tutto inidonei a sostenere il libero convincimento dell'organo decidente (il parere legale).

Difatti, nel primo i supremi magistrati amministrativi di Palazzo Spada hanno – semplicemente – confermato la sentenza del TAR, statuendo la legittimità della dispensa dal servizio per scarso rendimento di una dipendente incardinata nei ruoli della Polizia penitenziaria, che peraltro negli ultimi quindici anni aveva sempre ricevuto un giudizio di mediocre o insufficiente e aveva altresì inanellato *ad colorandum*, dal 2000 al 2013, più di dieci sanzioni disciplinari di varia natura, dalla censura alla pena pecuniaria, ancorché non pertinenti in sede *de qua*. E che il provvedimento espulsivo era stato assunto correttamente in forza del rinvio della normativa di settore al generale Testo unico del pubblico impiego 3/57, articolo 129 (dispensa dal servizio per chi abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento), a ogni modo *ex se* applicabile, per

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

**Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org**



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



consolidata giurisprudenza e coerenza di sistema, anche alle categorie di pubblici impiegati non contrattualizzati, tra cui gli appartenenti alla Polizia penitenziaria.

Nel secondo richiamo giurisprudenziale, la Corte di cassazione, investita come ultima istanza dalla stessa dirigente scolastica per il mancato superamento della prova nel precedente concorso vinto, aveva – anche qui semplicemente – rigettato tutti gli otto motivi addotti nell’impugnazione perché non ammissibili o infondati, così confermando le due precedenti sentenze di merito che, alla luce di una *“valutazione integrata degli elementi probatori disponibili”*, avevano riconosciuto la piena legittimità dell’Amministrazione – nella specie, sempre l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna – a *“recedere dal rapporto di lavoro per mancato superamento della prova”*.

Dal che si argomenta, con un’evidente fallacia, che il nuovo incarico è inconfirabile *“a causa dell’identità del profilo professionale .. che ha dato luogo alla precedente risoluzione del rapporto di lavoro”*.


Per contro, non può alla stessa stregua di – pseudo – precedenti giurisprudenziali considerarsi il predetto parere dell’Avvocatura: dell’equivalenza del mancato superamento di un precedente periodo di prova alla generale dispensa dall’impiego per persistente insufficiente rendimento.

Parere peraltro sollecitato dallo stesso direttore generale dell’USR dell’Emilia-Romagna e prodotto nell’audizione di rito in veste di rappresentante dell’Amministrazione: non già per difendere il provvedimento con cui alla dirigente ri-vincitrice di concorso era stata assegnata (in ritardo) la sede, bensì per sostenere le ragioni del denegato visto; in quanto era stato costretto ad adottarlo – o meglio, a farlo adottare dal suo vicedirettore generale – *“in esito alla specifica richiesta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR”*.

Al di là dell’anomalia istituzionale di un’Amministrazione che va in contraddittorio per far demolire un suo provvedimento, l’affermazione dell’*equivalenza* è a dir poco stravagante, quasi una sorta d’impropria analogia in *malam partem*, ma non essendoci alcuna lacuna da colmare, atteso che nell’ordinamento esiste un apposito istituto, quale il *mancato superamento del periodo di prova*; che – rispetto alla *dispensa dall’impiego per persistente insufficiente rendimento* – ha una sua precisa autonoma configurazione, costituendo il completamento, o perfezionamento, dell’articolata procedura concorsuale, come peraltro rinvenibile nel relativo bando ed evidenziato dal capodipartimento del MIUR nella richiesta rivolta al direttore generale dell’USR dell’Emilia-Romagna, di disporre con immediatezza il conferimento d’incarico dirigenziale e contestuale stipula del contratto.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



Detto diversamente, il rapporto d'impiego si perfeziona una volta superato il periodo di prova, con l'incardinamento nei ruoli. **Altrimenti la definitiva assunzione non avviene. Ma non avviene per quella procedura concorsuale, che per l'appunto non si è perfezionata.**

Ciò non impedisce – non dovrebbe, ragionevolmente, impedire – che, una volta restituito al ruolo docente, uno possa partecipare a un successivo concorso a dirigente scolastico o a dirigente tecnico; oppure a una procedura assunzionale come bidello custode (se esiste ancora la figura), nel caso non avesse un'abitazione di proprietà e così potendo fare affidamento su un arco temporale più o meno lungo per procurarsela.

Anche perché, a voler condurre alle estreme conseguenze logiche il ragionamento della Corte dei conti emiliana (e del direttore generale dell'USR, a sua volta sostenuto dallo *strano* parere dell'Avvocatura dello Stato di Bologna), non sarebbe giustificata la restituzione al ruolo di provenienza e dovrebbe procedersi anche al licenziamento come docente!

Il che conferma che stiamo parlando di istituti diversi (*ante*).

3. Quanto dedotto pare rinforzato dalla successiva, non meno anomala, *comunicazione* con cui il direttore generale dell'USR Emilia-Romagna *invita* la *professoressa* a riprendere le funzioni di docente.

Che questa comunicazione possa giuridicamente considerarsi un formale provvedimento di restituzione al ruolo di provenienza – del che verrebbe da dubitare – o una estemporanea equivoca formula, sia nel suo significato che nelle sue implicazioni, lo si lascia al giudizio del legale dell'interessata: che si presume avere già comunque impugnato la ricsuzione del visto della Corte dei conti felsinea, e il conseguente *invito* a riprendere le funzioni di docente, davanti al giudice del lavoro e poi, eventualmente, disposto a farlo davanti alla Suprema corte di legittimità per la pronuncia in via definitiva sulla *specifica* questione.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717
Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org